

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2026)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

Indennità ai tecnici radiologi che accompagnano il medico provinciale nelle ispezioni agli impianti radiologici e di radiumterapia

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto 15 marzo 1951 del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, venne determinata l'indennità spettante ai tecnici radiologi, non appartenenti all'Amministrazione dello Stato, incaricati di assistere i medici provinciali nelle ispezioni previste dall'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, per le prestazioni compiute fuori dei Comuni di residenza; ai suddetti tecnici radiologi fu attribuito il trattamento economico di missione corrispondente al coefficiente 402 dell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Poichè in tale decreto venne omessa la determinazione del compenso spettante agli

stessi tecnici per il caso in cui la prestazione venisse effettuata nell'ambito del Comune di residenza e non essendovi in atto alcun provvedimento amministrativo o legislativo che disciplini tale materia, ad eccezione della norma di carattere generale contenuta nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di quelle di cui al Regolamento approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 143, si è ritenuto opportuno provvedere a tale lacuna.

Si è predisposto, pertanto, l'allegato disegno di legge con il quale si prevede la corresponsione ai predetti tecnici radiologi di una indennità oraria di lire 700 (settecento).

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per le prestazioni rese nell'ambito del Comune di residenza, ai tecnici radiologi non appartenenti all'Amministrazione dello Stato, incaricati di assistere i medici provinciali nelle ispezioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 28 gennaio 1935, numero 145, viene corrisposta una indennità oraria di lire 700.

L'onere relativo farà carico al capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1961-62 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.